

Image not found

Centri Territoriali di Supporto B.E.S. - Calabria 

Pubblicato su *Centri Territoriali di Supporto B.E.S. - Calabria* (<https://www.handitecno.calabria.it>)

[Home](#) > [Printer-friendly PDF](#) > [Aggregatore di feed](#)

---

## **[Nota ministeriale 14783 del 28 ottobre 2024 - Stabilizzazione personale tecnico-amministrativo al 31/10/24. Graduatorie istituito permanenti 24 mesi. Elenco personale 36 mesi servizio](#)**

[Ultime dal MIUR](#) - 28 Ottobre 2024 - 9:04am

Nota ministeriale 14783 del 28 ottobre 2024 - Stabilizzazione personale tecnico-amministrativo al 31/10/24. Graduatorie istituito permanenti 24 mesi. Elenco personale 36 mesi servizio

Categorie - [News Normativa](#)

## **[Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del dm 13 ottobre 2022, n. 194- D.D.G. n. 2788/2023 – Nomina supplenti commissione esaminatrice.](#)**

[Ultime da USR Calabria](#) - 28 Ottobre 2024 - 9:02am

You must be logged into the site to view this content.

## **[Esito avviso prot. AOODRCAL30784 del 16 ottobre 2024 – incarico aggiuntivo di reggenza I.C. RIZZICONI di RIZZICONI \(RC\).](#)**

[Ultime da USR Calabria](#) - 28 Ottobre 2024 - 9:00am

You must be logged into the site to view this content.

## **[Toscana: Stati Generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo](#)**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 6:21pm

Continuano a tamburo battente gli appuntamenti con gli “Stati Generali sulle Disabilità Intellettive e i Disturbi del Neurosviluppo” promossi dall’ANFFAS: ad una sola settimana, infatti, da quelli del Lazio e dopo gli incontri precedenti in Sicilia, Abruzzo e Umbria, il 30 ottobre sarà la volta della Toscana, nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze

## **Ha fatto tappa a Ravanusa il progetto “Multisport FISDIR”**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 5:44pm

All'insegna del grande “potere trasformativo dello sport” e pur dovendo constatare l'assenza delle Istituzioni locali, prosegue il progetto “Multisport FISDIR” della FISDIR Sicilia (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Dopo il primo appuntamento di Palermo, vi è stato quello di Ravanusa (Agrigento), secondo dei quattro convegni previsti per l'iniziativa, volta a promuovere gli sport paralimpici in Sicilia e ad avviare all'attività sportiva circa 400, tra ragazzi e ragazze, con disabilità intellettivo relazionali. Prossimi convegni a Catania e a Trapani

## **Dieci anni per Orbolandia, con una bella sorpresa**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 5:15pm

Presentando in questi anni le varie iniziative, e segnatamente i corsi online al buio per iPhone e iMac, abbiamo sempre parlato di Orbolandia.it nel modo in cui l'avevano definita i suoi creatori, ossia come di una «community di aiutoaiuto di Ciechi a misura di città. News, App e ausili tifloinformatici senza orpelli e gabelli». Nata nel 2014, questa community centrata sulla tecnologia accessibile compie dunque dieci anni e i suoi promotori hanno celebrato tale traguardo con una “novità a sorpresa”: la nuova app ufficiale per dispositivi “iOS”, sviluppata dall'ingegnere Claudio Guida

## **La fruizione e la sicurezza del patrimonio culturale: un convegno nazionale**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 4:51pm

Fare il punto sulla fruizione e sulla sicurezza del patrimonio culturale italiano e presentare alcune esperienze anche sul terreno dell'innovazione tecnologica: con questo fine, il Museo Tattile Statale Omero di Ancona ha organizzato per il 29 ottobre, presso la Mole Vanvitelliana del capoluogo marchigiano, il convegno nazionale “Fruizione e sicurezza del patrimonio culturale. Per un approccio interdisciplinare e integrato all'accesso fisico, intellettuale ed emotivo”, evento che sarà anche fruibile in diretta streaming

## **Passo avanti a Cagliari per la mobilità accessibile**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 4:22pm

«Spesso le persone con disabilità vengono discriminate anche nei servizi di mobilità, qui invece respiriamo aria nuova, con una scelta che dovrebbe essere da esempio»: così Marco Espa, presidente dell'Associazione ABC, commenta la notizia del lancio a Cagliari di un veicolo con rampa accessibile per sedie a rotelle, da parte di Playcar, azienda del capoluogo sardo. Si tratta di un'iniziativa che, oltre a migliorare la qualità della vita delle persone con mobilità ridotta, può anche contribuire a un cambiamento culturale volto a promuovere l'inclusione e l'uguaglianza

## **Personale docente – Supplenze a.s. 2024/2025 – Rettifica individuazione su cdc A022**

[Ultime da A.T.P. Catanzaro](#) - 25 Ottobre 2024 - 2:22pm

Decreto Tascione A022 m\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0008804.25-10-2024 Allegati

## **Il Tribunale Ordinario di Torino ristabilisce i giusti principi in tema di assegnazione di ore da parte dei Comuni per gli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione.**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 1:51pm

Grande clamore e preoccupazione aveva suscitato la Sentenza del Consiglio di Stato, già commentata [in queste pagine](#), che aveva ritenuto legittima la riduzione delle ore per l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione da parte di un Comune nei confronti di un alunno con disabilità, sulla base di una carenza di risorse disponibili.

Era la prima sentenza che si discostava da un indirizzo giurisprudenziale uniforme e costante e che ha portato molti comuni italiani in questi due mesi **a ridurre** in alcuni casi in maniera sensibile, le ore assegnate dai Gruppo di lavoro operativi scolastici e versate all'interno dei Piani Educativi Individualizzati.

Un allarme lanciato da molte associazioni, federazioni, famiglie e ragazzi, ragazze, bambini e bambine con disabilità che comunque continuavano a professarsi fiduciose in virtù, appunto, degli indirizzi giurisprudenziali conformi dettati nei precedenti anni ed una giurisprudenza della Corte Costituzionale "granitica" sul punto.

A dare ancora più linfa a tale fiducia, giustamente riposta negli organi giudiziari, è intervenuto nel giro di un paio di mesi, il Tribunale di Torino che con una ordinanza, a seguito di un giudizio incardinato con un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha ordinato al Comune di Torino l'immediata cessazione della condotta discriminatoria e l'esatto adempimento del PEI deliberato dal GLO, mettendo a disposizione del ragazzo, che frequenta un istituto scolastico torinese, il servizio di assistenza alla comunicazione Lis per tutte le ore di permanenza in classe dell'alunno, cioè 36 ore settimanali con riferimento all'anno scolastico 2024/2025.

### **IL FATTO**

La famiglia di un ragazzo frequentante un istituto scolastico torinese, ha chiesto, in via di urgenza, ex art. 700 Cpc e con l'emissione di un decreto "inaudita altera parte" ex art. 669 sexies c. 2 Cpc, di condannare il Comune di Torino alla cessazione della condotta discriminatoria non avendo il Comune dato attuazione al PEI (piano educativo individualizzato) deliberato dal GLO (gruppo di lavoro operativo) che aveva previsto per il ragazzo un servizio di assistenza alla comunicazione in Lis (lingua dei segni) per tutto l'orario di frequenza scolastica ovvero 36 ore a settimana.

Il Comune di Torino, infatti, in violazione del Pei, aveva comunicato all'Istituto scolastico di poter fornire un servizio che prevedeva massimo dieci ore settimanali ponendo così il minore, in una grave condizione di discriminazione e di pregiudizio, in violazione del suo legittimo diritto allo studio e all'istruzione come tutti gli altri studenti.

L'atto proseguiva con la richiesta di disporre ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto e/o del comportamento discriminatorio eventualmente disapplicando qualunque atto amministrativo illegittimo e di condannare parte resistente, in favore di parte ricorrente, alla somma di € 100,00, o, in quella minore o maggiore somma che si riterrà equa e giusta, in danno della parte resistente per ogni giorno di ritardo all'inosservanza nell'esecuzione del provvedimento.

Il Tribunale di Torino, con decreto, a settembre 2024, ha concesso la richiesta cautela inaudita altera parte,

ordinando al Comune di Torino l'immediata cessazione della condotta discriminatoria e l'esatto adempimento del PEI deliberato dal GLO mettendo a disposizione del ragazzo il servizio di assistenza alla comunicazione Lis per tutte le ore di permanenza in classe dell'alunno, cioè 36 ore settimanali con riferimento all'anno scolastico 2024/2025. Nel procedimento, susseguente al decreto emesso, si costituiva il Comune di Torino eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.

Nel merito, chiedeva di revocare il decreto, stante l'insussistenza del fumus boni iuris dovendo escludersi la natura vincolante delle proposte del PEI e non sussistendo alcun comportamento discriminatorio tenuto dal Comune nei confronti del ragazzo e del periculum in mora, non essendosi verificato alcun vulnus del diritto fondamentale all'inclusione scolastica, tenuto conto dei progetti già attivati dall'amministrazione comunale a suo beneficio. All'udienza del 7/10/2024 all'esito della discussione delle parti, il Tribunale si è riservato.

## LA DECISIONE

Il 15 ottobre 2024 il Tribunale di Torino decideva sulla controversia. In primo luogo veniva respinta la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiché infondata.

Interessante il ragionamento giurisprudenziale che porta il giudicante a respingere l'eccezione preliminare; occorre premettere che nella maggioranza delle controversie con enti locali e pubblici, le eccezioni sulla competenza del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e viceversa, sono molto frequenti ed anche spesso fondate, se non viene prestata la giusta attenzione.

In punto di diritto, il Giudice premetteva che, in tema di sostegno all'alunno con disabilità, la questione del riparto di giurisdizione è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Su 1870/2020; Cass. Su 25101/2019; Cass. Su 9966/2017; Cass. Su 25011/2014), la quale ha chiarito che la giurisdizione si radica diversamente a seconda della doglianza formulata; in particolare le controversie afferenti alla fase che precede la formazione del PEI sono devolute al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c. 1 lett. c) Cpa, atteso che in tale fase sussiste ancora in capo all'amministrazione scolastica il potere discrezionale di scegliere la misura più adeguata al sostegno.

Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c. 1 lett. c) Cpa, le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori con disabilità.

Al contrario, le controversie afferenti alla fase successiva rispetto alla formazione del PEI sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che, con la predisposizione del PEI, l'amministrazione si pone un auto-vincolo da cui discende il suo obbligo di garantire l'attuazione del piano, con conseguente esaurimento del potere amministrativo discrezionale.

Pertanto, una volta approvato il piano educativo individualizzato, tale piano obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno con disabilità per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili; conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto della persona con disabilità alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni "normodotati" concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. (cfr. Cass. Su 1870/2020; Cass. Su 25101/2019; Cass. Su 9966/2017; Cass. Su 25011/2014).

Tali principi affermati dalla S.C. in materia di sostegno, ma estendibili anche in materia di assistenza specialistica, sono stati criticati dal Comune di Torino, il quale ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2023/2017. **Da ultimo, il Comune ha altresì richiamato anche la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7089/2024, la quale ha negato il carattere vincolante del PEI, affermando che questo conterrebbe mere proposte, che l'amministrazione comunale attua nei limiti delle risorse disponibili (art 3 c. 5 Dlgs 66/2017), esercitando, dunque, un potere discrezionale, la cui valutazione spetta al Giudice amministrativo**

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale, nel caso di specie, Il Tribunale ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che la ricorrente contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, ha espressamente e specificatamente lamentato la sussistenza di una condotta di discriminazione indiretta da parte del Comune di Torino, consistente nel riconoscimento di sole 10 ore di assistenza alla comunicazione in Lis, ponendo così il ragazzo in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, atteso che egli sarebbe stato costretto a trascorrere 26 ore settimanali di lezione in assenza dell'unico supporto comunicativo da lui utilizzato e conosciuto.

**A fronte dell'invocata discriminazione indiretta, attuata in concreto per effetto del discostamento dal PEI, la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative, atteso che, per quanto concerne la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, l'art. 3 L. 67/2006 richiama l'art. 28 Dlgs. 150/2011, norma che prevede la competenza del Tribunale ordinario del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio e il cui c. 5 stabilisce che i provvedimenti del giudice ordinario adito possono essere adottati "anche nei confronti della pubblica amministrazione".**

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile la sussistenza di una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 L. 67/2006, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione degli interventi per l'inclusione scolastica e formativa dei ragazzi con disabilità e BES che abbia l'effetto di mettere l'alunno con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.

Infatti, la condotta tenuta dal Comune di Torino, che non ha garantito al ragazzo l'assistenza alla comunicazione in Lis per tutte le ore di permanenza a scuola, comporta una particolare difficoltà nel seguire gran parte delle lezioni (26 ore su 36), considerato che, dalla lettura del PEI, si evince che lo stesso non comprende i messaggi nel linguaggio parlato, necessita dell'utilizzo della LIS per la comprensione delle richieste che gli vengono fatte, non è in grado di produrre intere parole a livello verbale. Ne deriva, pertanto, continua il Tribunale, un evidente compressione del diritto all'apprendimento e all'inclusione scolastica, il che integra discriminazione, stante il trattamento differenziato del ragazzo rispetto agli alunni.

Il Comune inoltre ha insistito anche sul fatto che il PEI non abbia carattere "vincolante" per la P.A., considerato che l'art. 3 c. 2 e 5 Dlgs 66/2017 prevede che l'ente territoriale debba provvedere "nei limiti delle risorse disponibili" e gli artt. 7 e 10 Dlgs 66/2017 parlano di proposte e non già di determinazioni conclusive **citando anche qui la recente sentenza del Consiglio di Stato n.7089/2024; per il Comune pertanto non si sarebbe potuto parlare di comportamento discriminatorio ogni qualvolta l'amministrazione comunale, esercitando con prudente equilibrio il contemperamento degli interessi sottesi alle misure di inclusione scolastica, non conformi la determinazione delle misure dell'assistenza scolastica per il singolo alunno alla proposta del GLO.**

**Il Tribunale al riguardo ha osservato** che la Suprema Corte di Cassazione, nelle sentenze sopra citate in materia di giurisdizione (cfr. Cass. Su 1870/2020; Cass. Su 25101/2019; Cass. Su 9966/2017; Cass. Su 25011/2014), ha pure affermato l'impossibilità per gli enti tenuti all'applicazione del PEI di procedere a modifiche, incorrendo altrimenti nella compressione di un diritto fondamentale, integrante discriminazione.

Il potere di modificare il PEI è, dunque, di competenza esclusiva del GLO. Ha inoltre puntualizzato che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2023/2017, ha affermato che il nomen iuris di "proposte", utilizzato dal legislatore rispetto alle indicazioni del PEI, **non significa che queste siano prive di valore vincolante; l'utilizzo di tale termine non consente alle autorità diverse dal GLO di esercitare un potere riduttivo di merito ovvero di ridurre le ore assegnate; si parla di "proposte" per "la semplice ragione che tali "proposte" sono atti interni al procedimento, e cioè sono redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno"** (cfr. Consiglio di Stato 2023/2017);

Continuando nella sua disamina, il Tribunale afferma che **l'art. 7 Dlgs 66/2017 stabilisce che il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto... è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10; dunque, la legge è chiara nell'attribuire al solo GLO il compito di elaborare e approvare il PEI e nessuna disposizione ha attribuito agli Uffici Scolastici o agli Enti territoriali il potere di sottoporre a un riesame di merito quanto proposto dal GLO.**

Continuando nella disamina il Tribunale aggiunge **che il limite delle risorse disponibili (art. 3 Dlgs 66/2017) non coincide con il limite delle risorse assegnate a un certo servizio (nel caso di specie, il servizio disabilità sensoriali), aspetto su cui ha argomentato il Comune di Torino, omettendo, invece, di dimostrare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta dalla parte ricorrente ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio;** al riguardo, il Tribunale ha ricordato quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui *“è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione ... La sostenibilità non può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziato attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola (Corte Cost. 275/2016); il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamentali.*

Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, posto che il ragazzo stava ricevendo un numero di ore di assistenza alla comunicazione in Lis **inferiore** a quello deciso dal GLO, con evidente pregiudizio allo studio e all'inclusione scolastica, il che integra discriminazione indiretta.

Ha inoltre ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, tenuto conto che era in atto una violazione di diritti fondamentali della persona ed era dunque imminente la necessità di porre fine a tale violazione, garantendo al ragazzo un'istruzione adeguata e una piena integrazione nel contesto scolastico, in condizioni di eguaglianza con i propri compagni di classe.

In conclusione, pertanto ha accolto il ricorso, confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte e condannando il Comune di Torino a rifondere 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine emesso con il decreto a settembre 2024, oltre alle spese del procedimento.

Approfondimento a cura del **Centro Studi Giuridici HandyLex**

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

L'articolo [Il Tribunale Ordinario di Torino ristabilisce i giusti principi in tema di assegnazione di ore da parte dei Comuni per gli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione.](#) proviene da [HandyLex](#).

## **C'è bisogno di tutti per migliorare!**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 1:49pm

«In una società in cui si sta trasformando radicalmente e rapidamente lo scenario socio-economico globale, non possiamo permetterci il lusso di sprecare nessuna risorsa umana!»: lo aveva scritto qualche tempo fa sulle nostre pagine Marino Bottà, che prosegue la propria disamina sulle varie questioni che ancora non permettono di parlare di una società realmente inclusiva per le persone con disabilità, centrando in

particolare l'attenzione sulla necessità di una riforma ormai non più rinviabile della Legge 68/99 sul diritto al lavoro delle stesse persone con disabilità

## **Sciopero generale scuola, proclamato da USB PI, FISL, CUB SUR, CIB UNICOBAS, UNICOBAS Scuola e Università\_ Sciopero nazionale Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, proclamato da FLC CGIL e regionale Cobas Scuola Sicilia**

[Ultime da USR Calabria](#) - 25 Ottobre 2024 - 1:20pm

You must be logged into the site to view this content.

## **“Periferie Inclusive” a Bologna per le persone con disabilità**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 1:18pm

Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità che vivono nelle periferie della città, favorendo la loro autonomia attraverso percorsi di formazione, inserimento lavorativo e socializzazione: è l'obiettivo del progetto “Periferie Inclusive”, iniziativa del Comune di Bologna, supportata finanziariamente dal Ministero per le Disabilità e alla quale partecipano tredici Enti di Terzo Settore

## **Sei una donna vittima di violenza e hai una disabilità? Noi possiamo aiutarti**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 12:59pm

«Sei una donna vittima di violenza e hai una disabilità? Noi possiamo aiutarti», è questo il messaggio semplice e lineare che campeggia sulla locandina del nuovo Sportello Antiviolenza preparato ad accogliere anche donne con disabilità inaugurato dall'Associazione Thamaia-Centro Antiviolenza di Catania, in collaborazione con la sezione locale dell'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Un esempio importante e utile di accoglienza integrata, nella quale, alle consuete competenze in tema di violenza, sono affiancate quelle sulla disabilità

## **Personale docente – Immissioni in ruolo a.s. 2024/2025 – Assegnazione sede per concorso PNRR su cdc B015**

[Ultime da A.T.P. Catanzaro](#) - 25 Ottobre 2024 - 12:59pm

Decreto assegnazione sede su posto comune m\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0008803.25-10-2024 Allegati Decreto assegnazione sede su posto comune m\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0008803.25-10-2024 (254 kB)

## **AVVISO – Disponibilità per incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica LS “GALILEI” DI LAMEZIA TERME (CZ) – (art. 19 del C.C.N.L. – AREA V Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/04/2006).**

[Ultime da USR Calabria](#) - 25 Ottobre 2024 - 12:56pm

You must be logged into the site to view this content.

### **Buon 30esimo compleanno, «Vita»!**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 12:33pm

Il 27 ottobre 1994 usciva in edicola il primo numero di «Vita», periodico caratterizzatosi nel corso degli anni come un punto di riferimento per il Terzo Settore, divenuto nel 2012 un quotidiano online e un mensile cartaceo. In occasione di questo significativo anniversario, tra oggi, venerdì 25, e sabato 26 ottobre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, «Vita» propone una due giorni per rispondere ad una grande domanda: «E noi come vivremo?», dieci diverse sessioni per affrontare le questioni chiave della quotidianità con il contributo di tanti protagonisti del nostro tempo

### **Visita tattile ai Musei Vaticani**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 12:07pm

Dibattito su temi estremamente importanti, come quelli del convegno nazionale di Roma sulle tecnologie informatiche al servizio delle persone con disabilità visiva e anche l’assemblea nazionale, con il rinnovo delle proprie cariche istituzionali. Ma non solo: l’impegnativo 26 ottobre dell’ADV (Associazione Disabili Visivi) sarà infatti anche cultura, se è vero che l’Associazione, nel pomeriggio di quel giorno, organizzerà per i propri soci, come già accaduto in passato, una visita ai Musei Vaticani, nell’ambito delle visite tattili messe a disposizione da tale celebre struttura

## **MMISSIONI IN RUOLO 24/25 – DD.D. nn. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 - ASSEGNAZIONE SEDE CDC A007 AA24 AD24 B015 con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio**

[Ultime da A. T. P. Cosenza](#) - 25 Ottobre 2024 - 11:57am

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza Via Romualdo Montagna, 13 – 87100 Cosenza e-mail: usp.cs@istruzione.it – Posta ...

### **Anche in audiolibro l’ospitalità accessibile**

[Superando](#) - 25 Ottobre 2024 - 11:41am

È un audiolibro il più recente tassello del progetto “DI OGNUNO”, avviato in questo 2024 nell’ambito dell’evento “Hospitality”, insieme al Gruppo Lombardini22, da Village for all (V4A®), la nota rete

impegnata da molti anni sul tema dell'innovazione turistica specializzata in ospitalità accessibile. E ancora una volta l'obiettivo è dimostrare come l'accessibilità trasparente nell'ambito dell'ospitalità, e non solo, porti a soluzioni di qualità per tutti, realizzando un vantaggio competitivo nel medio-lungo termine

[« primaprecedente](#) ... [84858687](#)    **88** [89909192](#) ... [seguinte >ultima](#) »

[Valida codice](#) [Valida CSS](#) [Accessibilità](#)

[Privacy](#) [Note legali](#)

---

© 2015-2025 **handitecnocalabria.it**

Sito realizzato da [Attilio Clausi](#)

---

( 30 Apr 2025 - 01:18 ): <https://www.handitecno.calabria.it/aggregator?page=87>